

(N. 2657)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(RUBINACCI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(ZOLI)

col Ministro delle Finanze

(VANONI)

e col Ministro del Bilancio e *ad interim* del Tesoro

(PELLA)

NELLA SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1952

Disposizioni relative alla previdenza
del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo.

ONOREVOLI SENATORI. — In base al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 908, recante modificazioni al trattamento di previdenza a favore del personale addetto alle gestioni appaltate delle imposte di consumo e al relativo regolamento approvato con il regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, il Fondo di previdenza per detta categoria, istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, ha lo scopo di provvedere, oltre alla liquidazione delle pensioni, anche al pagamento delle indennità di

anzianità di servizio previste dalla legge, dai contratti collettivi o dai regolamenti aziendali.

A tali indennità di anzianità si provvede mediante l'assegnazione di una parte del contributo ad una particolare forma di assicurazione mista sulla vita, affidata all'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Qualora l'importo delle indennità di anzianità spettante a ciascun iscritto sia maggiore del capitale risultante dalla assicurazione mista sulla vita, la differenza è prelevata dal

Fondo di integrazione di cui all'articolo 34 del predetto Regolamento 20 ottobre 1939, n. 1863, modificato con il decreto presidenziale 1° luglio 1948, n. 1134. Da ciò, la necessità di fare affluire a detto fondo di integrazione i mezzi adeguati all'entità delle presumibili integrazioni.

Con la legge 23 dicembre 1949, n. 953, fu istituito, per la durata di anni 8 a decorrere dal 1° gennaio 1950, un contributo straordinario del 2,37 per cento delle retribuzioni spettanti al personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, allo scopo di regolarizzare, ai fini delle prestazioni previdenziali, le posizioni contributive del personale medesimo relative agli anni 1945, 1946, 1947, dato che su taluni elementi della retribuzione, la cui natura, agli effetti previdenziali, non era stata definita al momento in cui ne era dovuta la corresponsione, i contributi non erano stati versati.

Con la stessa legge n. 953, il contributo del 2,37 per cento fu ripartito in due quote, dell'1,34 per cento e dell'1,03 per cento, a copertura rispettivamente dell'onere contributivo sugli elementi suddetti, per le assicurazioni di pensioni dirette e di famiglia e di quello per le assicurazioni miste sulla vita.

Successivamente, con accordo in data 21 aprile 1951, stipulato fra le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori addetti alle gestioni delle imposte di consumo, integrato con successivo accordo del 21 agosto 1951, la indennità di anzianità per risoluzioni del rapporto di lavoro del personale addetto alle gestioni stesse, avvenute dopo il 31 dicembre 1950, è stata stabilita nella misura di 30/30 della ultima retribuzione per tutto il periodo di servizio prestato, mentre, in base ai precedenti contratti, la stessa indennità era commisurata ai 15/30, per il servizio prestato anteriormente al 1° gennaio 1940 dal personale addetto alle amministrazioni centrali (o alle date di rinnovo dei contratti di appalto scaduti dopo lo stesso 1° gennaio 1940 dal restante personale) ed ai 30/30 solo per gli anni di servizio prestati successivamente.

Con gli stessi accordi i datori di lavoro si sono impegnati a far fronte all'onere relativo all'aumento dell'indennità di anzianità, mediante protrazione nel tempo dell'obbligo di

versare il contributo di cui alla accennata legge 23 dicembre 1949, n. 953.

Per stabilire la durata di tale periodo di protrazione, il Ministero del lavoro ha tenuto conto delle relazioni tecniche prodotte dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, da cui risulta che, sulla base delle attuali retribuzioni, la sistemazione delle posizioni previdenziali degli iscritti relativamente alle assicurazioni di pensioni dirette e di famiglia potrebbe essere raggiunta, con il gettito della quota contributiva dell'1,34 per cento, in 6 anni a decorrere dal 1° gennaio 1950, mentre l'onere relativo alla sistemazione delle posizioni degli stessi iscritti nelle assicurazioni miste sulla vita e alla maggiorazione apportata alle indennità di anzianità potrebbe essere coperto con l'attuale quota contributiva dell'1,03 per cento per 6 anni a decorrere dalla data stessa e con il gettito dell'intero contributo del 2,37 per cento per altri 4 anni.

In relazione a ciò si è reso necessario predisporre il presente disegno di legge con il quale si protrae di due anni il versamento del contributo straordinario del 2,37 per cento delle retribuzioni, stabilito dalla legge n. 953, allo scopo di provvedere anche alla copertura dell'onere derivante dalla recente maggiorazione dell'indennità di anzianità da corrispondere agli iscritti al Fondo, posti in quiescenza posteriormente al 31 dicembre 1950.

In particolare il nuovo provvedimento sostituisce la legge n. 953, aggiungendo agli scopi della legge precedente anche quello di provvedere alla copertura dell'onere relativo alla maggiorazione apportata alle indennità di anzianità.

Per quanto concerne la misura del contributo, pur restando la stessa invariata nel 2,37 per cento della retribuzione, si stabilisce che le percentuali di ripartizione restano pure esse invariate fino al 31 dicembre 1955, mentre, per il periodo successivo, l'intero contributo è devoluto al fondo di integrazione per la copertura degli oneri derivanti dalla corresponsione delle maggiori indennità di anzianità.

Dal punto di vista formale, poi, si è ritenuto necessario procedere all'abrogazione della legge 23 dicembre 1949, n. 953, in quanto, per

esigenze di coordinamento delle varie disposizioni concernenti la materia, il nuovo provvedimento, oltre a disporre per la copertura dell'onere derivante dall'aumento delle indennità di anzianità, tratta la intera materia già disciplinata dalla legge precedente.

È sembrato, inoltre, più aderente alla norma costituzionale attribuire al Ministro del lavoro la facoltà di disporre con proprio decreto, da emanare di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Comitato speciale per l'amministrazione del Fondo, anziché la cessazione dell'obbligo del versamento del contributo nel caso di anticipato raggiungimento della copertura dei correlativi oneri, il solo accertamento della condizione prevista dalla legge per la cessazione dell'obbligo predetto.

In merito alle singole disposizioni del disegno di legge, si fa presente quanto segue.

L'articolo 1 istituisce, con decorrenza 1° gennaio 1952, un contributo straordinario e temporaneo nella misura del 2,37 per cento delle retribuzioni spettanti al personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo. Con lo stesso articolo sono indicati gli scopi cui il contributo è destinato e, precisamente, sotto la lettera *a*), quelli concernenti la copertura dell'onere per la sistemazione delle posizioni arretrate nelle assicurazioni di pensioni dirette e di famiglia e, sotto la lettera *b*), quelli per la sistemazione delle stesse posizioni nelle assicurazioni miste sulla vita nonché per la copertura del maggior onere derivante dalla corresponsione delle in-

dennità di anzianità nella misura prevista dai recenti accordi collettivi.

L'articolo 2 fissa per il periodo 1° gennaio 1952-31 dicembre 1955, le quote percentuali di ripartizione del contributo nelle misure dell'1,34 per cento e dell'1,03 per cento, destinandole, rispettivamente, a copertura degli oneri indicati alle lettere *a*) e *b*).

Lo stesso articolo stabilisce, poi, che, per il successivo periodo di applicazione della legge, decorrente dal 1° gennaio 1956, l'intero contributo del 2,37 per cento è destinato a copertura degli oneri di cui alla stessa lettera *b*).

L'articolo 3 fissa, come già nella legge 23 dicembre 1949, n. 953, la durata dell'obbligo contributivo in anni otto, ma, in effetti, la durata è prorogata di anni due, in quanto, rispetto a detta legge, la decorrenza del nuovo provvedimento è stabilita dal 1° gennaio 1952 anziché dal 1° gennaio 1950.

È prevista, peraltro, la cessazione anticipata dell'obbligo contributivo ove gli scopi, cui il contributo è destinato, siano raggiunti prima del predetto periodo di otto anni; tale condizione è accertata con decreto del Ministro del lavoro emanato di concerto con quello del tesoro, sentito il Comitato speciale per l'amministrazione del Fondo di previdenza.

L'articolo 4 dispone che il provvedimento ha effetto dal 1° gennaio 1952 e che, con uguale decorrenza, cessano di avere vigore le disposizioni della ridetta legge n. 953, le quali pertanto conservano la loro efficacia per il periodo 1° gennaio 1950-31 dicembre 1951.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

In aggiunta al contributo di cui all'articolo 2 del regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 908, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 264 e alle successive disposizioni legislative e regolamentari relative al trattamento di previdenza del personale addetto alle gestioni appaltate delle imposte di consumo, è dovuto un contributo temporaneo straordinario nella misura del 2,37 per cento delle retribuzioni del personale suddetto.

Tale contributo è destinato:

a) alla copertura dell'onere per la sistemazione delle posizioni contributive, relativamente agli anni 1945, 1946, 1947, nelle assicurazioni di pensioni dirette e di famiglia del personale iscritto al Fondo di previdenza ai sensi del regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 908;

b) alla copertura dell'onere per la sistemazione delle posizioni contributive, relative agli stessi anni, nelle assicurazioni miste sulla vita, nonchè alla copertura del maggior onere a carico del Fondo di integrazione di cui all'articolo 34 del regolamento approvato con il regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, modificato dall'articolo 4 del decreto presidenziale 1° luglio 1948, n. 1134, derivante dalla corresponsione delle indennità di anzianità del personale medesimo, cessato dal servizio con decorrenza successiva al 31 dicembre 1950, nella misura stabilita nel vigente accordo nazionale collettivo di lavoro per la categoria.

Art. 2.

Per il periodo dal 1° gennaio 1952 al 31 dicembre 1955, il contributo predetto è ripartito

in ragione dell'1,34 per cento a copertura degli oneri di cui alla lettera a), e dell'1,03 per cento a copertura degli oneri di cui alla lettera b) del precedente articolo 1.

Per il periodo dal 1° gennaio 1956 in poi, il contributo è assegnato, in ragione dell'intera aliquota del 2,37 per cento, a copertura degli oneri di cui alla predetta lettera b).

Art. 3.

Il contributo straordinario di cui al precedente articolo 1 è a carico dei datori di lavoro e, per quanto concerne il pagamento di esso, si applicano le norme di cui all'articolo 2 del regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 908 e successive disposizioni.

Il contributo stesso è dovuto per la durata di otto anni. Tuttavia, ove prima del decorso di tale periodo, siano raggiunti gli scopi di cui al secondo comma del predetto articolo 1, il contributo straordinario cessa di essere dovuto. In tal caso, la raggiunta copertura degli oneri, cui il contributo è destinato, è accertata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato speciale di cui all'articolo 1 del regolamento approvato con il regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863.

Art. 4.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1952.

Dalla stessa data cessano di aver vigore le disposizioni della legge 23 dicembre 1949, numero 953.